

Rep. n. 120/2022

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

[Attività ex OCDPC 513 del 08.03.2018 ed OCDPC 582 del 29.03.2019]

Codice Fiscale n. 80012000826 – Partita IVA n. 02711070827

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione Piattaforma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita nella contrada Borranea del Comune di Trapani – **Lotto 1: Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi**".

CUP: G95I18000160001 - CIG: 89352376D4

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre nei locali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR) in Palermo viale Campania, 36/A davanti a me, dott. Giuseppe Di Giovanni, firma digitale in corso di validità, Ufficiale Rogante designato alla ricezione dei contratti a norma di legge, giusto D.D.G. n. 26 del 26/02/2010 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, senza l'assistenza di testimoni per avere i Signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

	DA UNA PARTE	
	l'ing. Calogero Foti, nato ad Agrigento, il 12 settembre 1955, Codice Fiscale:	
	FTOCGR55P12A089E nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento	
	Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di	
	Pubblica Utilità, esercitante le attività derivanti dalla OCDPC 513 del 8/3/2018 e	
	dalla successiva OCDPC 592 del 29/3/2019, firma digitale in corso di validità,	
	che dichiara di intervenire in questo contratto esclusivamente in nome, per	
	conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in	
	Palermo, viale Campania, 36/A - C.F.: 80012000826 che nel prosieguo sarà	
	indicato/a con la dicitura "Stazione Appaltante" o "Committente".	
	E DALL'ALTRA	
	il Sig. Vorro Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 21.1.1973, Codice	
	Fiscale VRRNTN73A21H931Z, in qualità di Amministratore Unico e	
	Rappresentante Legale del Consorzio Stabile "CONPAT SCARL" con sede in	
	Roma in viale Giulio Cesare n. 71, Codice Fiscale/Partita IVA n.060391214 e	
	Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese RM-1458767, con firma digitale in	
	corso di validità, che in prosieguo sarà indicato/a con la dicitura "Appaltatore" o	
	"Società" o "Impresa Appaltatrice", aggiudicatario dei lavori in argomento con le	
	seguenti imprese consorziate:	
	- CELI ENERGIA srl con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n.	
	41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorzata designata)	
	- DIBIGA s.r.l. con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P. IVA	
	02510310812 (Impresa Consorzata designata);	
	costituite in "Società Consortile a Responsabilità Limitata", denominata	
	"BORRANEA Società Consortile a responsabilità limitata" con atto di costituzione	
	2/40	

in data 26.7.2022, Rep. n. 11658 - Racc. n. 6708, Dottoressa Vita Spanò, Notaio

in Mazara del Vallo, Registrato a Marsala in data 28.7.2022, al n. 3320 Serie 1/T.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io dott. Giuseppe Di Giovanni, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo, avendo i requisiti di legge, mi richiedono quest'atto per la migliore comprensione del quale

SI PREMETTE CHE:

- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nel settore rifiuti nel territorio regionale siciliano, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 08.2.2018, veniva adottata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'OCDPC 513 del 08.3.2018, che, tra gli interventi da porre in attuazione per fronteggiare lo stato di emergenza prevede anche l'intervento proposto dalla SRR Trapani Nord "Realizzazione nuova Vasca per R.S.U.", attraverso lo stanziamento di € 10.000.000,00 a valere sui fondi FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n.26 del 10.8.2016 relativa a "*Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse*" (Patto per il Sud),
- con Delibera della Giunta Regionale n.240 del 28.6.2018 veniva approvata la rimodulazione del Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica Ambiente, ambito Acqua e rifiuti – Impiantistica, trattamento rifiuti, proposta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nella quale rientrava anche l'intervento in argomento per un importo di € 10.000.000,00 successivamente incrementato dell'importo di € 3.203.031,16 (e quindi per un importo

complessivo di € 13.203.031,16) giusta delibera di Giunta regionale di
 Governo n. 156 del 02.05.2019 con la quale si approvava la modifica alla
 tabella B del Patto per il Sud della Regione Siciliana – FSC 2014/2020 – di cui
 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Area
 Tematica 2, “Ambiente” - Intervento Strategico “Impiantistica trattamento
 rifiuti”;

- a SRR Trapani Provincia Nord ha trasmesso il progetto esecutivo (redatto dal
 gruppo di progettazione interno costituito da tecnici della stessa SRR e della
 SRR Trapani Provincia Sud) per la realizzazione della “Piattaforma tecnologica
 per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel
 Comune di Trapani - **Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non
 pericolosi**” adeguato alle prescrizioni impartite dagli Enti durante le CdS per
 il rilascio del PAUR in data 02.8.2019;

- il Progetto Esecutivo, revisionato in ultimo in data 29.1.2021 a seguito delle
 modifiche richieste dai vari Enti preposti nel corso dell’iter di approvazione e
 delle osservazioni del Gruppo di Verifica del progetto ex art. 26 d.lgs.50/2016,
 ha importo complessivo, pari ad € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per
 lavori ed € 3.328.178,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- con nota 31974 del 24.2.2021 il Genio Civile di Trapani ha trasmesso il
 Provvedimento di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai
 sensi dell’art.14 c.2 della L.241/1990 e ss.mm.ii., relativo all’approvazione del
 progetto in linea tecnica, ex art.5 l.r. 12/2011, a seguito dell’acquisizione dei
 pareri delle Amministrazioni coinvolte dalla Conferenza di Servizi Decisoria;

- con nota n.43756 del 16.3.2021 il Dipartimento Regionale Tecnico, Servizio 4
 - Unità Verifiche Progetti - O.d.I. di tipo “B” ISP n.205E, ha trasmesso il

Rapporto di Verifica Finale del 16.3.2021, a completamento della propria attività, con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo revisionato nel corso della verifica, giudizio finale positivo con riserva, nel rispetto delle finalità di cui all'art.26 del d.lgs.50/2016;

- con Verbale di Validazione prot. n.37215 del 28.9.2021 il RUP ha validato il progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 comma 8 del d.lgs.50/2016;

- con Determina n. 47 del 01.10.2021 il Dirigente del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la realizzazione della "Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borraanea nel Comune di Trapani

- **Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi**" per un importo complessivo dei lavori pari ad € 13.202.811,70 di cui € 9.874.633,32 per lavori ed € 3.328.178,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determina a Contrarre n.53 del 19.10.2021 si è determinato di procedere all'attuazione dell'intervento di che trattasi, sono stati approvati gli schemi della documentazione di gara ed è stata disposta l'avvio della procedura di affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti;

- con nota prot. n. 41757 del 28.10.2021 è stata trasmessa all'UREGA - Sezione Territoriale di Trapani la documentazione prescritta dall'art. 4 comma 2 del D.A. Infrastrutture n. 16 del 02.05.2019, ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2011 come modificato con l'art. 1 della l.r. 1/2017;

- con decreto n. 1630 del 21.12.2021 il Dirigente generale del Dipartimento

dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato la documentazione di gara nella loro versione definitiva;

- la documentazione di gara è stata caricata sulla piattaforma telematica utilizzata da UREGA per l'espletamento delle procedure di gara (SITAS e- procurement) e sul sito informatico del Dipartimento Acqua e Rifiuti;

- l'estratto del bando e/o avviso è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURS, sul sito del MIT, sul sito ANAC (attraverso il sistema SIMOG), su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;

- con D.D.S. n. 459 del 08.6.2022, registrato dalla Ragioneria Centrale al n.9 del 16.6.2022, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha disposto la prenotazione di impegno dell'importo di € 5.621.857,79, per l'esercizio finanziario in corso, già accertato per l'anno 2022 con il D.D.G. n. 1609 del 22.12.2020;

- esperite le procedure di gara da parte dell'UREGA, con D.D.G. n. 539 del 22.6.2022 il Dirigente Generale del DAR ha proceduto ai sensi dell'art.32 comma 5 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. all'affidamento dei lavori all'operatore economico:

- CONPAT SCARL con sede a Roma, viale Giulio Cesare n. 71 - P. IVA 06044391214 (Consorzio Stabile),

che ha designato quali imprese consorziate per l'esecuzione dei lavori:

- CELI ENERGIA s.r.l. con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorzziata designata)

- DIBIGA s.r.l. con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorzziata designata),

per un importo contrattuale (al netto del ribasso offerto del 27,148%) di

	€ 7.228.006,10 di cui € 7.102.396,39 per lavori e € 125.609,71 per oneri di	
	sicurezza, oltre IVA;	
	con nota prot. n. 23172 del 24.6.2022 è stata data comunicazione a tutti gli	
	Operatori Economici partecipanti dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori,	
	conformemente a quanto previsto dall'art.76 del d.lgs. 50/2016;	
	si è data informazione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso la	
	piattaforma telematica utilizzata da UREGA per l'espletamento delle	
	procedure di gara (SITAS e-procurement), il sito informatico del	
	Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, la GUUE, la GURS, il sito del MIT, su	
	due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;	
	con D.D.G. n. 618 del 6.7.2022 il Dirigente Generale del DAR, a seguito	
	delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti <i>ex lege</i> (articoli	
	80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016), effettuate sull'Operatore Economico	
	aggiudicatario, ha dichiarato l'intervenuta efficacia del provvedimento di	
	aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016,	
	disposta con il d.D.g. n. 539 del 22.6.2022;	
	con lo stesso D.D.G. n. 618 del 6.7.2022 è stato disposto di procedere, ai	
	sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett.	
	a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato con l'art. 51 del	
	D. L. n. 77 del 31 maggio 2021, alla consegna dei lavori in via di urgenza,	
	nelle more della stipula del contratto, subordinato alla produzione, da parte	
	dell'aggiudicatario, delle garanzie definitive di cui all'art. 103 del d.lgs.	
	50/2016 e ss.mm.ii.	
	con atto del Notaio Dottoressa Vita Spanò di Mazara del Vallo in data	
	26.7.2022, Rep. n. 11658 - Racc. n. 6708, Registrato a Marsala in data	
	7/40	

28.7.2022, al n. 3320 Serie 1/T. è stata costituita la Società Consortile a responsabilità limitata", denominata "BORRANEA Società Consortile a responsabilità limitata" tra:

- CELI ENERGIA s.r.l. con Sede a Santa Ninfa (TP) in Via Francesco Crispi n. 41 - P. IVA 02371850815 (Impresa Consorziata designata);

- DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi con sede ad Alcamo (TP) in Via Pina Bernardo n. 36 - P.IVA 02510310812 (Impresa Consorziata designata);

- in data 11/08/2022 sono state acquisite: polizza fidejussoria per garanzia definitiva, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile;

- con nota prot. n. 29976 del 25.8.2022 è stato disposto di procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto;

- con verbale del 29.9.2022 è stata disposta, da parte dell'autorità espropriante (Comune di Trapani), l'immissione in possesso delle aree interessate dall'intervento;

- l'Appaltatore ha attestato di aver esaminato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti tutti i lavori a regola d'arte;

- l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il

	ribasso offerto;	
	tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	
	1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto per l'esecuzione dei lavori di <i>"Realizzazione Piattaforma Tecnologica per</i>	
	<i>il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita nella contrada Borranea del</i>	
	<i>Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto di discarica per rifiuti non</i>	
	<i>pericolosi"</i> - CUP: G95I18000160001 - CIG: 89352376D4.	
	2. L'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto	
	dell'appalto stesso, in conformità agli allegati (art. 2) al presente Contratto.	
	Art. 2 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO	
	1. Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti:	
	a) il Capitolato Generale d'Appalto (CGA) dei lavori pubblici approvato con	
	D.M. n.145/2000;	
	b) il Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito anche CSA);	
	c) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo approvato posto a	
	base di gara;	
	d) l'elenco dei prezzi unitari;	
	e) i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice;	
	f) il cronoprogramma;	
	g) le polizze di garanzia;	
	h) la documentazione relativa all'offerta tecnica migliorativa proposta	
	dall'Operatore Economico in sede di offerta e da cui è derivata	
	l'aggiudicazione;	
	i) le dichiarazioni e il conto corrente dedicato relativo alla tracciabilità dei	
	9/40	

flussi finanziari ex art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

j) atto costituzione "Società Consortile a responsabilità limitata" in data 26.7.2022, Notaio Dottoressa Vita Spanò di Mazara del Vallo, Rep. n.11658 - Racc. n.6708, Registrato a Marsala in data 28.7.2022, al n.3320 Serie 1/T,

k) il Patto d'integrità;

l) il Protocollo di Legalità "C.A. Dalla Chiesa";

m) la Procura speciale del 27.07.2022, Rep. n.4247, Dottoressa Fabiana Pirone – Notaio in San Marzano sul Sarno (SA), al Sig. Spina Mario, nato a Trapani (TP) il 12.3.1965, Codice Fiscale SPNMRA65C12L331P a: *richiedere autorizzazione a subappalti, firmare SAL e apporre eventuali riserve, richiedere proroghe di tempi di esecuzione lavori, rappresentare il CONPAT SCARL con il RUP, il DL, il Coordinatore della Sicurezza, effettuare operazioni di collaudo e relativi atti, curare la contabilità amministrativa e tecnica, dirigere e condurre tecnicamente i lavori, firmare i verbali di consegna lavori, anche relativi a tutti i successivi contratti applicativi, anche sotto riserva di legge, di sospensione e ripresa, e verbali di concordamento nuovi prezzi, , atti di sottomissione, quant'altro previsto dalle vigenti leggi sui lavori pubblici e qualsiasi attività indispensabile per la gestione del cantiere e delle attività sociali.*

n) clausole vessatorie

l. I suddetti documenti, debitamente firmati e depositati agli atti della S.A. costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati. I comparenti dispensano me, Ufficiale Rogante, dalla lettura dei medesimi, dichiarando di conoscerne il contenuto, avendoli

preventivamente sottoscritti all'atto della presentazione della documentazione di gara.

Sono materialmente allegati al presente contratto d'appalto, il CSA, l'Elenco dei prezzi unitari e l'allegato "clausole vessatorie"

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adotterà la soluzione che, a giudizio della Direzione dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, risulti la più favorevole e vantaggiosa per il Committente.

3. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO – INVARIABILITA'

1. L'importo complessivo dell'appalto (importo contrattuale) risultante dal prezzo offerto in sede di gara dall'Appaltatore (al netto del ribasso offerto del 27,148%), pari complessivamente a € 7.228.006,10 (Euro settemilioni-duecentottomilasei/10), IVA esclusa, è così costituito:

➤ € 7.102.396,39 (Euro settemilionicentoduemilatrecentonovantasei/10) per lavori;

➤ € 125.609,71 (Euro centoventicinquemilaseicentonove/71) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

2. L'importo contrattuale è "a corpo". Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

3. Non si applica alcuna revisione dei prezzi, fatta salva l'applicazione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione ove prevista da specifiche disposizioni legislative anche successive alla data di stipula del presente contratto per le quali è prevista la retroattività degli effetti.

4. Ai fini della contabilità dei lavori, verranno applicate le seguenti aliquote percentuali, dedotte dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, da applicarsi sull'importo di contratto al netto degli oneri di sicurezza:

Gruppo di categoria omogenea	Aliquota
- Movimento terra	21,31%
- Viabilità e terre rinforzate	19,00%
- Impermeabilizzazione del fondo	43,18%
- Impianto raccolta acque meteoriche	5,07%
- Impianto raccolta percolato	5,08%
- Recinzione perimetrale	1,22%
- Segnaletica	0,04%
- Piazzali e uffici	0,63%
- Pesa	0,33%
- Verde	0,27%
- Impianto elettrico e di illuminazione	1,32%
- Impianto antincendio	0,04%
- Impianto lavaggio ruote	0,94%
- Dispositivi per il monitoraggio ambientale	1,20%
- Ulteriori interventi – Regimentazione delle acque	0,37%
	100,00%

Art. 4 VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora il Committente, per il tramite del Direttore dei Lavori (nel seguito anche DL), richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando la disciplina di cui all'art. 106 del Codice, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del D.M. 7 marzo 2018 n.49. Nel merito delle modalità di iscrizione e trattazione delle riserve – coerentemente a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 7 marzo 2018 n.49 – si farà riferimento a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o sottrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art.106 del Codice.

Art. 5 CONSEGNA DEI LAVORI

1. Con Verbale dell'08/09/2022 si è proceduto alla alla consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano aree ed immobili non disponibili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art. 6 CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. n.145/2000, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. Con Procura speciale del 27.07.2022, Rep. n. 4247, Dottoressa Fabiana Pirone –

Notaio in San Marzano sul Sarno (SA), il sig. Vorro Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il giorno 21.01.1973, C.F:VRRNTN73A21H931Z, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del Consorzio "CONPAT SCARL" ha nominato procuratore speciale per l'appalto in argomento il Sig. Spina Mario, nato a Trapani (TP) il 12.3.1965, Codice Fiscale SPNMRA65C12L331P.

2. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato è stato conferito per atto pubblico ed è stato depositato presso la Stazione Appaltante. Il R.U.P. procederà a dare al D.L. per i successivi adempimenti.

3. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore, o il suo rappresentante, deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

4. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

5. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, anche da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art.18, c.8, L.55/1990). Ai sensi dell'art.

6 del Capitolato Generale D.M. n.145/2000, il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

6. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

7. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 7 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 8 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste nel presente Contratto, nel CSA e nel bando di gara.

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né

fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dagli atti sopra citati.

Art. 9 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%.

3. La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla Committente eventuali inadempienze.

5. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

6. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche in casi in cui il contratto collettivo non

disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

7. L'Appaltatore ai sensi del DPCM 187/91, art.2, ha l'obbligo di comunicare alla Committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art.1 del medesimo DPCM.

8. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

9. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del

	certificato di collaudo provvisorio.	
	10. Risulta a carico dell'Appaltatore l'assolvimento di tutti gli adempimenti	
	correlati alla gestione dei rifiuti in fase di costruzione secondo quanto sancito	
	dalla normativa vigente in materia.	
	Art. 10 OSSERVANZA DELLE NORME	
	1. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta	
	osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti	
	nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero	
	essere emanate nel corso del Contratto medesimo.	
	Art. 11 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
	1. Fermo restando quanto stabilito nel CSA, con la sottoscrizione del Contratto	
	l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle	
	obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle	
	opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.	
	2. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal	
	D.L., così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed	
	ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal	
	D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di	
	cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né	
	potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si	
	venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità	
	dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.	
	3. È inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità -	
	con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione	
	tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia	
	18/40	

danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento

derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

Art. 12 TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

1. L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Così come da offerta in sede di gara, il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori resta determinato in **185** (centottantacinque) **giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Art. 13 PENALE PER RITARDATO ADEMPIMENTO

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dall'esecuzione delle attività appaltate.

2. La penale per il ritardato adempimento nell'esecuzione dei lavori, di cui all'art.145 del Regolamento, ai sensi dell'art. 20 del CSA è stabilita nella misura del 0,3 **per mille** (zerovirgolate per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella esecuzione dei lavori con un massimo di 100 (cento) giorni.

3. Analoga penale verrà applicata al mancato rispetto del termine previsto dal comma 2 dell'art.12 del presente Contratto.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste per inadempimento.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo

della penale stessa.

Art. 14 SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.105 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante anche in conformità a quanto previsto dall'art. 49 del CSA.

Come previsto con il bando di gara, in applicazione della normativa vigente alla data della sua pubblicazione, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC del subappaltatore, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 40 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. L'Affidatario si obbliga, a pena la nullità assoluta, ad inserire nel contratto

sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii..

Art. 15 COLLAUDO

1. L'ammontare del saldo finale potrà essere corrisposto solo a seguito dell'approvazione amministrativa del Collaudo finale.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

3. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

4. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà

dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

7. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può comunque effettuare operazioni di verifica volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 16 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art.103 del d.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. , l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 2022/13/6629687 in data 21/07/2022 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.p.A. con sede a Milano in via traiano, 18 – Agenzia Erredi Consulenze Assicurative S.r.l., per l'importo garantito di € 991.562,00 (pari al 34,296 % dell'importo contrattuale, con le riduzioni ammesse in applicazione dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7, del codice dei contratti).

2. Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore Italiana Assicurazioni S.p.A. si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva.

3. L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

4. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla

verifica della regolarità e dell'ottemperanza di tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

Art. 17 GARANZIE

1. L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere civili ed elettromeccaniche oggetto del presente contratto per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data di inizio di approvazione del collaudo provvisorio dell'impianto, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere.

2. Se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori, fatto salvo quanto disposto dall'art.1669 del C.C..

Art. 18 ASSICURAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 103, commi 7 e 9, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. Inoltre assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, anche preesistente, verificatosi nel corso di esecuzione dei lavori.

3. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo polizza assicurativa numero n. 2022/25/6199977 in data 10/08/2022 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.p.A. con sede a Milano in via Traiano, 18 – Agenzia Erredi Consulenze Assicurative S.r.l., con data di decorrenza 22/08/2022, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di **€ 7.228.006,00** (euro settemilioniduecentoventottomilasei/10) sulle opere;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di **€ 1.000.000,00** (euro unmilione/00).

4. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12/03/2004, n.123.

Art. 19 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al 20 per cento, incrementabile fino ad un massimo del 30 per cento, ai sensi dell'art.207 comma 1 della legge n.77 del 2020, come modificato dall'art.13 comma 1 della legge n.21 del 2021, da corrispondere al contraente a seguito dell'avvenuta constatazione dell'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della

garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 20 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. I pagamenti dei lavori avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50 % e dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungano l'importo netto non inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale (e quindi pari a € 722.800,61).

L'emissione dell'ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori e del conseguente certificato di pagamento può avvenire derogando dal limite minimo di importo netto prima indicato.

2. E' onere della parte appaltatrice comunicare per iscritto alla D.L. l'intervenuto avanzamento dei lavori eseguiti fino ad un importo tale da giustificare l'emissione di un certificato di pagamento ai sensi di quanto previsto dalla presente disposizione, fermo restando che, in mancanza della suddetta comunicazione, nessuna pretesa la parte appaltatrice potrà avanzare nei confronti della stazione appaltante per un'eventuale ritardata contabilizzazione dei lavori e una conseguente ritardata emissione del relativo certificato di pagamento.

3. La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti

informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art.30 del d.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

5. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non

può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

6. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art.106 comma 13 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

8. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

9. In deroga a quanto sopra:

a) non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui sopra.

10. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo

comma, del codice civile.

11. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

12. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

13. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

14. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art.2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, C.F. 80012000826, viale Campania, 36/A, 90144 Palermo, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (Indice Pubblica Amministrazione), il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del presente Contratto che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

15. Tutti i pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica (soggetta a split-payment, art.17 del DPR n.633/1972, come introdotto dalla L.n.190/2014), in subordine agli esiti positivi sopra citati e previa acquisizione del DURC da cui risulti la regolarità contributiva

da parte degli Operatori Economici nei confronti degli Istituti Assistenziali, Previdenziali ed Assicurativi.

Art. 21 OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della legge 136/2010, l'operatore economico si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, comunicato prima della stipula del contratto, unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso; l'Aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente.

3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

4. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge n°136 del 13/08/2010.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n°136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente

competente.

6. L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art.3 della legge n.136/2010.

7. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

8. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 22 - CONDIZIONI DI LAVORO

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sicurezza sul luogo di lavoro ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per le categorie e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei richiamati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. La Stazione Appaltante risulta

sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto sopra, con riferimento anche al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze ad essa denunciata dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che la ditta si sia posta in regola, e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 23 - OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Affidatario si impegna, altresì, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;
- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente contratto;
- inviare all'Amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio dei lavori ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali.

L'Affidatario si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 24 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati le informazioni e i dati, inclusi quelli che transitano per le apparecchiature elettroniche e i sistemi di elaborazione, dei quali venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, con riferimento a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

Art. 26 RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal presente contratto in conformità a quanto previsto dagli artt.67 e 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del d.gs.50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'Affidatario almeno 20 (venti) giorni prima del recesso.

2. La Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- mancata reintegrazione, nel termine di dieci giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'Art.3 della legge n.136/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n°187/2010;
- nel caso in cui il legale rappresentante, ovvero uno dei dirigenti dell'Aggiudicatario sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell'Art.2 della Legge Regionale 20/11/2008, n.15 e ss.mm.ii.;
- accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del DPR n.252/1998.

3. La risoluzione comporterà l'incameramento, da parte della Stazione appaltante, a titolo di penale, della cauzione definitiva. Con la risoluzione del contratto sorgerà per l'Amministrazione, il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell'Aggiudicatario inadempiente. A quest'ultimo saranno addebitate le eventuali maggiori spese

sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto

risolto. Nulla sarà corrisposto nel caso di minori spese.

4. L'esecuzione in danno non esimerà l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno subito o spesa sostenuta.

5. In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale dei lavori eseguiti, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario come previsto dall'articolo 2237 del codice civile, oltre ad indennizzo del 10 (dieci) % del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, come previsto all'art. 109 del codice contratti

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art.108 del d.lgs.50/2016, nonché gli artt.1453 e ss. del Codice Civile.

Art. 27 CLAUSOLA DI MANLEVA

1. L'Appaltatore terrà il Committente sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

2. L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

3. L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori ovvero da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Stazione Appaltante e al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni errate o false, colposamente fornite dall'Aggiudicatario nella fase di espletazione dei servizi di cui all'oggetto

4. Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Art. 28 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

1. Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di proprietà del Committente.

2. L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Committente in merito all'utilizzo della documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Committente stesso.

3. L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.

4. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 29 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

1. Per la gestione del presente contratto, il Committente nomina Responsabile di contratto l'Arch. Pasquale Musso, nella sua qualità di RUP dei lavori di che trattasi, al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.

2. Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.

3. Il Responsabile del contratto è il Sig. Vorro Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 21.1.1973, Codice Fiscale VRRNTN73A21H931Z, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale del Consorzio Stabile "CONPAT SCARL".

4. Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile di contratto del Committente.

Art. 30 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

L'impresa appaltatrice prende atto che l'affidamento delle attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia (Legge n. 136/2010 e D. Lgs. 159/2011). In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei

componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Ai sensi del D. Lgs. 159/2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 dello stesso decreto. Nel merito si evidenzia che sono state effettuate le "Richieste di Informazioni" ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 31/05/2022 come di seguito indicate:

- CONPAT S.c.a.r.l.: PROT. N.: PR_RMUTG_Ingresso_0204254_20220531,
- CELI ENERGIA S.r.l.: PROT. N.: PR_TPUTG_Ingresso_0040991_20220531,
- DIBIGA S.a.s.: PROT. N.: PR_TPUTG_Ingresso_0040995_20220531.

Trascorsi più di trenta giorni dalla richiesta e non essendo pervenuto alcun riscontro si è proceduto con l'efficacia dell'aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 92, comma 3, del d.lgs.159/2011: *"Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia".*

Successivamente la B.D.N.A. ha rilasciato informativa della società DIBIGA in cui viene precisato *"che a carico della suindicata DIBIGA S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di*

cui all'art. 84 comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo".

Resta inteso che il presente contratto è sottoposto alle condizioni risolutive del citato art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 secondo le modalità nello stesso indicate.

Art. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del d.lgs.50/2016, la soluzione di tutte le controversie o dispute tecniche tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, derivanti dall'esecuzione del contratto, può essere devoluta al Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art.6 del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge 120 del 11.09.2020.

2. Le controversie per le quali non si dovesse trovare soluzione secondo quanto previsto al precedente punto 1, saranno deferite al Foro di Palermo. È esclusa, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del d.lgs.50/2016.

3. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art.209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 32 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del decreto legislativo n.165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

ART. 33 - TUTELA DELLA PRIVACY

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.

101/2018 e ss.mm.ii. in materia di trattamento dei dati personali. Per l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016-679 si rinvia al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Areetematiche/PIR_Altricontenuti/PIR_Privacy/Informativa%20procedure%20di%20scelta%20%20soggetto.pdf

Art. 34 SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

2. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del DPR. n.131/86. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 7.228.006,10 (Euro settemilioni-duecentoventottomilasei/10), oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n.633 e ss.mm.ii.

3. Sono a carico dell'appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.

Art. 35 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

- Il Committente: viale Campania, 36/A - 90144 Palermo
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it;
- L'Appaltatore: Viale Giulio Cesare, 71 - 00100 Roma (RM)
PEC: conpat@pec.it

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALE

Il presente atto completato da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo, mediante strumenti informatici, composta da numero 39 facciate intere e n. 13 righe della facciata n. 40, escluse le firme, viene letto alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui, a conferma, lo sottoscrivono mediante firma digitale dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'Appaltatore

La Stazione Appaltante

L'Ufficiale Rogante